



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli
SECONDA SEZIONE

In persona del G.O.P. dott.ssa Raffaella D'Angelo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile rubricato al **NRG** [REDACTED]

tra

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in
persona del legale rapp.te p.t.; [REDACTED] codice fiscale:

[REDACTED]; [REDACTED] (codice fiscale: [REDACTED]

[REDACTED]), e [REDACTED] [REDACTED] (codice fiscale: [REDACTED]

[REDACTED]) in proprio, tutti assistiti e difesi dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED]



OPPONENTI

e

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rapp.te
p.t. assistito e difeso dall'Avv. [REDACTED]

OPPOSTO

Nonché

“ [REDACTED] ” (P.IVA [REDACTED]), in persona del legale rapp.te
p.t. e per essa quale sua mandataria [REDACTED], in
persona del legale rapp.te p.t. assistito e difeso dall'Avv. [REDACTED]

[REDACTED]

Intervenuto

OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO- CONTRATTO
LEASING

CONCLUSIONI: all'udienza del 27 febbraio 2026 le parti concludevano come da verbale ed insistevano per la rimessione in decisione del procedimento con concessione dei termini per deposito scritti conclusionali.

CONCISE ESPOSIZIONI DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si osserva come la presente sentenza viene redatta con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in ossequio all'art. 132 cpc, così come modificato dalla L. 69/2009.

Questo giudicante ritiene, infatti, che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti ragioni di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, non essendo tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento (Cass. Civ. n. 8767/2011 n. 24542/2009).

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t. nonché i sigg.ri [REDACTED], [REDACTED] (codice fiscale: [REDACTED]), e [REDACTED], in qualità di asseriti garanti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del 29 aprile 2019- NRG [REDACTED] richiesto da [REDACTED].., in persona del legale rapp.te p.t., con il quale il Tribunale di Napoli, nella persona del G.U. dott.ssa Francesca Gomez D'Ayala, ingiungeva agli opposenti, in solido tra loro il pagamento della somma di euro 207.012,84, oltre interessi di mora e spese del monitorio. La pretesa creditoria vantata nella fase monitoria traeva fondamento dal saldo dovuto a titolo di canoni del contratto di locazione finanziaria scaduti alla data della risoluzione del contratto, intimata per grave

inadempimento della società opponente. A sostegno del monitoraggio l'opposta assumeva: che, in data 22 giugno 2010, aveva stipulato con la [REDACTED] contratto di locazione finanziaria n. [REDACTED], avente ad oggetto un immobile sito in [REDACTED]
[REDACTED], che essa [REDACTED] aveva acquistato dalla [REDACTED] al fine di concederlo in locazione finanziaria traslativa alla [REDACTED]; che per la locazione finanziaria era stato pattuito un compenso pari ad Euro 879.000,00, di cui Euro 714.000,00 per il costo di acquisto ed Euro 165.000,00 per le spese di edificazione e completamento dell'immobile e di esecuzione delle relative opere accessorie, da corrispondersi mediante il pagamento di Euro 219.750,00 alla sottoscrizione del contratto e n. 71 canoni periodici a scadenza trimestrale di importo pari ad Euro 12.206,44 oltre IVA con prezzo di opzione finale di acquisto Euro 8.790,00 oltre IVA e che i Sig.ri [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] avevano prestato garanzia in via personale per ogni somma dovuta in virtù del suddetto rapporto.

Gli oppositori a sostegno della loro opposizione deducevano: 1) in via preliminare, riguardo la sola posizione di [REDACTED], l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli in favore del Tribunale di Torre Annunziata quale foro del consumatore atteso che l'opponente non aveva alcun legame con la compagnia societaria e pertanto rivestiva la qualifica di consumatore; 2) nel MERITO rilevavano la nullità totale – per difetto di forma scritta – della compravendita immobiliare del 22 giugno 2010 e della collegata locazione finanziaria, nonché, in via subordinata, la nullità dell'art. 16 delle condizioni generali per contrasto con l'art. 1526 c.c.; 3) gli oppositori in proprio disconoscevano ogni rapporto di garanzia per il contratto sottoscritto

dalla società ed evidenziavano la loro estraneità ad ogni rapporto ad esso collegato. Pertanto, tutti insistevano per la revoca del decreto ingiuntivo.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta, siccome infondata, sia in fatto che in diritto, con integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e condanna degli opposenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio.

Nel corso del giudizio interveniva la s.r.l. [REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t. e per essa, quale sua mandataria, la soc. [REDACTED], affermandosi cessionaria del credito per cui è causa.

Con ordinanza del 7 gennaio 2020 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del D.I. opposto con la seguente motivazione: <<ritenuti, allo stato, insussistenti i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del d.i. opposto, alla luce della ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli sezione II in data 22.10.2019 (n. 9746/2019 rgac) con la quale è stata dichiarata la nullità della compravendita del 22.06.2010 stipulata tra [REDACTED] e [REDACTED] avente ad oggetto l'immobile sito in [REDACTED] nonché, per l'effetto, la nullità del contratto di locazione finanziaria n. [REDACTED] del [REDACTED], posto a fondamento della pretesa monitoria azionata in questa sede, con il quale la [REDACTED] ha concesso in leasing alla [REDACTED] il predetto immobile, avverso la quale risulta proposto appello da parte della opposta società>>.

Autorizzato il deposito di memorie ex art. 183 VI comma cpc, richiesto da entrambe le parti, in mancanza di richieste istruttorie la causa, ritenuta matura per la sua decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Nelle more del giudizio la Corte d'Appello di Napoli con Sentenza n. 2709 del 28 maggio 2025, passata in giudicato, allegata in atti dalla società opponente, confermava, integralmente, le statuizioni di cui all'ordinanza di primo grado e pertanto la nullità della compravendita del 22.06.2010 stipulata tra [REDACTED] e [REDACTED] avente ad oggetto l'immobile sito in [REDACTED] nonchè, per l'effetto, la nullità del contratto di locazione finanziaria.

All'udienza del 27 febbraio 2026, rilevata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, dietro espresso invito del Tribunale; la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data del 20 aprile 2026 inclusa.

In via preliminare deve rilevarsi la procedibilità della domanda per l'assolvimento dell'obbligo della mediazione, obbligatoriamente prevista nella materia di cui trattasi. La procedura veniva avviata all'esito della pronuncia sulla provvisoria esecuzione, e si concludeva, con verbale del 24 ottobre 2020, allegato in atti, conclusi con esito negativo.

L'opposizione è fondata e deve essere accolta

In applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida", si evidenzia che è consentito analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico-argomentativa. Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. (cfr. S.U. 09.10.2008 n. 24883; conf. Cass. S.U. 12.12.2014 n. 26242; Cass. S.U.

08.05.2014 n. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.) In definitiva, ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni, che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15.04.2011 n. 8767; Cass. 20.11.2009 n. 24542).

In applicazione del suddetto principio, pertanto si ritiene di trattare le sole questioni, a parere di questo giudice, rilevanti ai fini della decisione nell'ordine che segue:

SULLA NULLITA' DELLA COMPRAVENDITA DEL 22 GIUGNO 2010 E
SULLA SUA RILEVANZA SULLA COLLEGATA LOCAZIONE
FINANZIARIA.

Come evidenziato in premessa tra le medesime parti del presente giudizio ([REDACTED] e [REDACTED]) pendeva altro procedimento, avente ad oggetto i medesimi negozi qui in contestazione, deciso dal Tribunale di Napoli, Sezione Seconda Civile, con l'ordinanza del 22 ottobre 2019 (Giudice Dott. Vassallo),

successivamente confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza n. 2709 del 28 maggio 2025, passata in giudicato. Il Tribunale in prime cure aveva accertato e dichiarato <<la nullità della compravendita asseritamente conclusa in data del 22 giugno 2010, tra la [REDACTED] e la [REDACTED] con la quale la [REDACTED] ha acquistato l'immobile in [REDACTED] [REDACTED] e per l'effetto ACCERTA e DICHIARA la nullità del contratto di locazione finanziaria n.ro [REDACTED] del 22 giugno 2010 con cui la [REDACTED] ha concesso in leasing alla [REDACTED] il predetto immobile>>

Tale statuizione veniva integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Napoli con Sentenza n. 2709 del 28 maggio 2025, passata in giudicato, come da relativa attestazione, allegata in atti .

In via generale il collegamento impresso dalle parti ai negozi non incide sull'autonomia strutturale dei contratti, ma ne determina la medesima sorte, legata a quella funzionalità economica unitaria prevista dai contraenti in vista del raggiungimento di un unico interesse economico. Da ciò deriva, in ossequio al principio *simul stabunt simul cadent*, che le cause di invalidità, risoluzione o rescissione di uno dei negozi spiegano un'efficacia immediata e diretta sull'altro, *"a causa dell'impossibilità di realizzazione dell'interesse perseguito dalle parti attraverso il loro coordinamento"*

Dall'individuazione di una connessione genetica e funzionale tra il contratto di compravendita e quello di locazione finanziaria deriva che la nullità del primo non può che privare di giustificazione causale anche il secondo, con conseguente nullità di quest'ultimo. Il leasing perde la sua causa concreta e cessa di esistere giuridicamente fin dall'origine (*extunc*). Venendo meno il contratto di leasing, di conseguenza, le pretese creditorie fondate sullo stesso come il pagamento dei canoni insoluti e

delle relative penali contrattualmente previste, risultano prive di giustificazione causale.

Il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, dovrà essere revocato sia nei confronti della società opponente che degli stessi garanti.

Infatti, quando il contratto principale è inesistente o radicalmente nullo, per esempio in seguito a sentenza dichiarativa confermata in appello, come nel nostro caso, viene meno lo stesso rischio economico che la garanzia è chiamata a trasferire, travolgendo l'obbligo di pagamento del garante anche ove sia stata prevista un'autonomia della garanzia rispetto all'obbligazione principale atteso che l'indipendenza dal debito principale non è assoluta e trova il suo limite, tra gli altri, dinanzi alla nullità e conseguente inesistenza del rapporto sul quale si fonda.

Per definizione, il contratto autonomo di garanzia si distingue dalla fideiussione perché il garante si impegna a pagare "a prima richiesta" e senza eccezioni, rinunciando al vincolo di accessorieta'. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che questa "indipendenza" non può spingersi fino a tollerare l'inesistenza giuridica dell'obbligazione principale.

Sul punto la Suprema Corte, con una recente pronuncia, in un caso riguardante l'accertamento di firme apocrife sul contratto principale, ha stabilito che, se la firma sul contratto garantito è falsa, il contratto stesso è inesistente o radicalmente nullo. Tale vizio travolge anche la garanzia autonoma per un motivo logico-giuridico fondamentale: se l'obbligazione principale non è mai sorta perché il debitore non ha mai firmato, viene meno la causa stessa della garanzia (cfr Sentenza Cass.n. 1292 del 21 gennaio 2026). Il principio espresso, sebbene tragga spunto da diversa fattispecie di nullità, ritiene il Tribunale che sia applicabile anche al caso che ci riguarda attesa la declaratoria di nullità del contratto di compravendita e del contratto di leasing collegato sul quale si fonda la pretesa creditoria dell'opposta con statuizione in primo grado confermata in sede di gravame con sentenza passata in giudicato.

(vedi Ordinanza Tribunale di Napoli del 22 ottobre 2019 e Sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 2709/2025 con attestazione del suo passaggio in giudicato rilasciata in data 3 novembre 2025 all. in atti nella produzione di parte opponente)

Uguale sorte deve rilevarsi con riferimento alla cessione del credito in favore di [REDACTED] intervenuta nel presente giudizio a mezzo della sua mandataria, la soc. [REDACTED], asserendo di essere cessionaria di [REDACTED].

Infatti, al di là della prova fornita dalla sedicente cessionaria sulla sua legittimazione, allo stato, piuttosto scarna atteso che la stessa si è limitata alla produzione dell'estratto della GU. dalla quale si evincono gli estremi di un'operazione cartolare posta in essere con l'originaria cedente, peraltro tardivamente prodotta, nel caso di specie deve rilevarsi l'impossibilità della suddetta operazione anche in virtù dell'accertamento della nullità del contratto di compravendita collegato al contratto ceduto.

Come già in precedenza evidenziato un contratto radicalmente nullo è inesistente per l'ordinamento e improduttivo di effetti. Di conseguenza, non esiste alcuna posizione giuridica o rapporto contrattuale pendente che possa essere oggetto di una successiva cessione del contratto (art. 1406 c.c.) o di atti di disposizione, poiché non si può trasferire a terzi un diritto che non è mai sorto.

Pertanto, in definitiva l'intervento di [REDACTED] deve essere dichiarato inammissibile per sua carenza di legittimazione nel merito l'opposizione è fondata ed il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.

Assorbita ogni altra questione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in relazione all'attività espletata e con riferimento al valore della domanda ed alla difesa di più parti nella medesima posizione (con aumento del 30 % fino a 10 persone), (cfr Cass., Sez. I, n. 1650/22) e

avendo riferimento ai parametri medi, precisando che trattandosi di accoglimento integrale il valore si determina in base all'importo dell'originaria domanda monitoria dell'opposta (criterio del *disputatum*).

PQM

Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, disattesa ed assorbita ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- 1) Dichiarà inammissibile l'intervento di [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t. per carenza di legittimazione;
- 2) Accoglie l'opposizione proposta da [REDACTED]
[REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t.; [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] - NRG [REDACTED] emesso dal Tribunale di Napoli nei loro confronti;
- 3) Condanna [REDACTED] in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite in favore [REDACTED]
[REDACTED], in persona del legale rapp.te p.t.;
[REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED],
che liquida in € 406,50 per esborsi e complessivi € 18.333,90 oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. con attribuzione al loro difensore antistatario avv. [REDACTED];
- 4) Compensa le spese tra le restanti parti.

Così deciso 17 settembre 2026

Il G.O.P.

Raffaella D'Angelo